



Spett.le RTI MITSA S.r.l. e Alos Technologies S.r.l.

c/o Avv. Alessandro Sirleo

PEC: alessandro.sirleo@avvocatiperugiapec.it

E p.c. Spett.le Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

PEC: izslt@legalmail.it

c/o Avv. Andea Claudio Maggisano

PEC: andreaclaudiomaggisano@ordineavvocatiroma.org

RTI CIANA S.r.l. e GWA – Gima Water & Air S.r.l.

PEC: cianasrl@pec.it

A & G Multiservice S.r.l.

PEC: aegmultiservice@pec.it

Firotek S.r.l.

PEC: info@pec.forotek.it

Indoor Ambiente S.r.l.

indoorambiente@pecimprese.it

«UPREC-PRE-333-2024-S - FASC. 4843/2024»

Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, d.lgs. 36/2023 presentata da RTI MITSA S.r.l. e Alos Technologies S.r.l. – Gara a procedura aperta, svolta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 in modalità telematica, per l'esecuzione del servizio di pulizia, sanificazione e manutenzione igienica dei sistemi aeraulici e fancoil nelle sedi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana per n. 2 anni – CIG B1ABC6B2E6 – Importo a base di gara: Euro 460.000,00 – S.A.: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. **Parere di precontenzioso adottato con Delibera n. 571 del 10 dicembre 2024.**

In riscontro alla nota del 7 gennaio 2025, trasmessa dall'Avv. Sirleo per conto del RTI MITSA S.r.l. e Alos Technologies S.r.l., si comunica che non si ravvisano i presupposti per la proposizione di un eventuale ricorso ex art. 220, comma 1, del codice.

Invero, con la Deliberazione n. 533/2024, la Stazione appaltante, pur prendendo atto del parere di precontenzioso, ha statuito di annullare in autotutela la procedura di gara, per motivazioni nuove ed autonome rispetto alla questione esaminata dall'Autorità (relativa alla mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza). Si legge, infatti, nella suddetta Deliberazione che: *"è interesse pubblico ridurre in maniera rilevante la base d'asta prevista per l'esecuzione degli interventi di manutenzione nella richiamata procedura di gara; (...) sono venuti a mancare gli elementi di economicità e convenienza per la stazione appaltante per completare l'affidamento in oggetto, lasciando al dipendente l'onere di intervenire sugli impianti non coperti dall'estensione di garanzia e/o non soggetti agli interventi pianificati nel corso del 2025; la stazione appaltante valuta l'annullamento d'ufficio del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale, probabilmente tra due anni, cioè una volta terminate le sopra citate estensioni di garanzia"*.

La circostanza che la Stazione appaltante, nell'esercizio delle proprie prerogative, abbia valutato (anche per motivi di economicità e convenienza, oltre che per ragioni tecniche, legate all'adozione del piano triennale relativo alla manutenzione degli impianti) di esercitare i poteri di autotutela non è sindacabile dall'Autorità ed esula dall'accertamento a quest'ultima consentito in ordine alla conformazione o meno al parere di precontenzioso, trattandosi di esercizio di nuovo e diverso potere. D'altra parte, è lo stesso legislatore a fare sempre salvi i poteri di autotutela delle Stazioni appaltanti anche dopo l'aggiudicazione (ai sensi dell'18, comma 2, del codice) e tale potere non viene certamente affievolito in caso di precontenzioso, così come in caso di ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.

*Il Dirigente
dell'Ufficio*

Dott. Adolfo Candia